

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4503

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**DEL PENNINO, LA MALFA, GORGONI, BOGI, BRUNI
GIOVANNI, DUTTO, ERMELLI CUPELLI, GRILLO SAL-
VATORE, GUNNELLA, MARTINO, MEDRI, PELLI-
CANÒ, POGGIOLINI, RAVAGLIA, SANTORO**

Presentata il 19 gennaio 1990

**Nuove norme per l'elezione dei membri togati
del Consiglio superiore della magistratura**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Non da oggi, ma anzi da diversi anni, il nostro Gruppo parlamentare ha maturato la convinzione che, al fine di restituire al Consiglio superiore della magistratura piena funzionalità e più rigorosa immagine di autonomia da degenerazioni correntizie, sia utile ed opportuno intervenire sui meccanismi di selezione dei suoi membri con una normativa di rango anche costituzionale.

Non a caso in seno alla Commissione bicamerale per le riforme istituzionali i nostri rappresentanti si fecero promotori della proposta di affidare al Presidente della Repubblica la nomina di una parte dei membri del Consiglio superiore della magistratura, sempre all'interno dei ma-

gistrati, in modo da non alterare il rapporto con i membri togati sancito dalla stessa Carta costituzionale. Tale proposta ha poi avuto molto seguito ed è ora condivisa da diversi gruppi parlamentari.

Tuttavia, dobbiamo riconoscere che ostacoli notevoli, soprattutto in ordine temporale, si frappongono al perseguimento di un obiettivo del genere.

Il nostro gruppo, peraltro, non intende sottrarsi al compito di fornire un suo contributo a un dibattito che è stato già avviato. A questo fine, presentiamo col presente progetto una proposta che è stata elaborata anche sulla base di ipotesi maturate in quei settori della magistratura i quali condividono la consapevo-

lezza dell'urgenza di porre un freno a quei fenomeni di degenerazione correntizia che i più lamentano e che sono favoriti dall'attuale sistema elettorale.

È in effetti questo un passaggio essenziale per rilegittimare in pieno ruolo e funzione del Consiglio superiore. Per percorrerlo efficacemente si tratta di individuare un meccanismo elettorale che, nel pieno rispetto dell'autonomia e dell'indipendenza della magistratura, permetta il superamento delle logiche di gruppo. La presente proposta risponde a nostro avviso a tale finalità, pur restando aperta ad ogni ipotesi di integrazione e ulteriore affinamento.

Dato costante che accomuna le numerose proposte di legge relative alla composizione del CSM e al suo sistema elettorale è un giudizio sfavorevole circa il funzionamento dell'organo di autogoverno della magistratura — ritenuto inadeguato ed insoddisfacente — nonché il rappresentato obiettivo di rivitalizzare la funzionalità dello stesso Consiglio, mediante la eliminazione delle incrostazioni derivanti dalla esasperata lottizzazione e « partitizzazione » del sistema e la instaurazione di un più corretto e diretto rapporto tra elettori ed eletti.

Orbene, in totale sintonia con le esigenze prospettate negli schemi normativi cui si è fatto riferimento, si pone la presente proposta di legge che, allo scopo di affievolire il vincolo che tramite il rapporto esistente con la « corrente » lega gli eletti agli apparati determinando in tal modo una crisi di rappresentatività reale, disciplina con criteri del tutto diversi il sistema elettorale dei componenti togati del Consiglio superiore della magistratura.

Più precisamente il nuovo sistema che si è voluto delineare tende a rafforzare in modo deciso l'*intuitus personae* e per questa ragione articola la elezione dei membri in tre fasi (articolo 25-*quater* della legge 24 marzo 1958, n. 195, come introdotto dall'articolo 4 della presente proposta), prevedendo candidature individuali senza presentazione di liste ed un meccanismo semplificato per la elezione dei

componenti della Corte di cassazione (articolo 25-*bis* della legge 24 marzo 1958, n. 195, come introdotto dall'articolo 4 della presente legge).

In particolare, nella prima fase, suddiviso l'intero territorio in dodici aree territoriali (articolo 25-*ter* della legge 24 marzo 1958, n. 195, come introdotto dall'articolo 4 della presente proposta), corrispondenti ad uno o più distretti di corte di appello (per la Corte di cassazione è previsto un collegio a parte che funziona con disciplina diversa) e costituiti i collegi elettorali previsti (articolo 25-*quinqies* della legge n. 195 del 1958, nel testo introdotto dall'articolo 4 della presente proposta), i magistrati di ciascun collegio designano un numero di delegati pari al quoziente ottenuto dividendo il numero dei magistrati in organico in tale collegio con quello dei magistrati in organico presso l'ufficio di minore consistenza numerica della medesima area (articolo 25-*sexies* della citata legge n. 195 del 1958, come introdotto dall'articolo 4 della presente proposta).

Nella seconda fase, poi, tutti i delegati di ciascuna area territoriale votano, per designare un numero di candidati corrispondente a quello dei componenti del Consiglio superiore assegnati alla loro area aumentato di due unità (articoli 25-*septies*, 25-*octies* e 25-*novies* della legge 24 marzo 1958, n. 195 come introdotti dall'articolo 4 della presente proposta).

Nella terza fase, infine, tutti gli elettori di ciascuna area elettorale eleggono i componenti del Consiglio superiore della magistratura tra i candidati designati dai delegati (articolo 25-*decies* della legge 24 marzo 1958, n. 195, nella formulazione introdotta dall'articolo 4 della presente proposta).

Si tratta dunque, come è evidente, di un sistema con ampie articolazioni, sostanzialmente agevole da attuare, che risulta dettato dall'esigenza di eliminare quanto più possibile gli accordi preventivi fra i rappresentanti delle « correnti » e caratterizzato da un costante richiamo alla volontà dell'elettore, cui è concesso ampio spazio indipendentemente dalla sua adesione ad un gruppo.

Venendo all'esame più dettagliato del testo in questione: nell'articolo 2 sono indicate le cause di ineleggibilità con una disciplina sostanzialmente conforme a quella attualmente in vigore (articoli 23-bis e 24 della legge 24 marzo 1958 n. 195).

Nell'articolo 3, precisato che l'elezione avviene con sistema maggioritario e senza predeterminazione di liste o candidature, è altresì previsto che i membri di Cassazione siano eletti dai magistrati che esercitano tali funzioni e gli altri diciotto dai magistrati in servizio negli uffici giudiziari facenti parte delle aree territoriali indicate nella tabella allegata.

L'articolo 4 introduce, dopo l'articolo 25 della legge 24 marzo 1958, n. 195, come successivamente modificato, gli articoli da 25-bis a 25-decies.

Nell'articolo 25-bis è disciplinata la elezione dei componenti della Corte di cassazione.

Nei successivi articoli (da 25-ter a 25-decies) sono invece dettate le norme per la elezione degli altri componenti magistrati.

Come già anticipato, il sistema prevede che i diciotto membri siano eletti su base territoriale, nel numero assegnato a ciascuna area, dai magistrati in servizio presso gli uffici giudiziari compresi nelle dette aree, attraverso un procedimento in più fasi.

Prima i magistrati di ciascun ufficio eleggono con voto personale e segreto i loro delegati (articolo 25-quinquies).

Costoro a loro volta votano, sempre con voto diretto personale e segreto, per designare i candidati che dovranno essere sottoposti al voto rimesso a tutti i magistrati in servizio presso gli uffici giudiziari della medesima area territoriale. Da tale ultima votazione risulteranno eletti i nuovi membri del Consiglio superiore.

È stato infine precisato: che il numero dei componenti da eleggere per ciascuna area territoriale va individuato dividendo il numero dei magistrati in organico presso la detta area con quello che risulta complessivamente minore (e ciò per

evitare un ancoraggio fisso ad un parametro potenzialmente variabile come l'organico del personale) tra gli organici delle aree territoriali indicate nella più volte ricordata tabella (articolo 25-ter); che la votazione ha luogo tra un numero di magistrati pari a quello dei componenti da eleggere aumentato di due unità (articoli 25-octies e 25-novies); che il numero di voti espressi dai delegati non è fisso (pari ad una unità) ma variabile in relazione al numero di voti ricevuti da ciascun delegato (la previsione tende ovviamente a garantire una maggiore rappresentatività reale) non potendo però essere inferiore alla metà del quoziente richiesto per la determinazione del numero dei delegati o superiore al quoziente stesso aumentato della metà (articolo 25-septies, comma 3).

Venendo ora ad uno specifico esame della normativa si rileva quanto segue.

L'articolo 25-ter stabilisce la divisione del territorio nazionale in 12 aree territoriali (precisate nella tabella allegata), nonché i criteri per la determinazione del numero dei componenti del Consiglio superiore spettanti a ciascuna area.

L'articolo 25-quater precisa che il procedimento elettorale relativo alla elezione dei 18 componenti magistrati indicati nell'articolo 1 si articola in tre fasi:

- 1) la fase dell'elezione dei magistrati delegati;
- 2) la fase della designazione dei candidati da parte dei magistrati delegati;
- 3) la fase dell'elezione vera e propria dei componenti del Consiglio superiore da parte di tutti i magistrati di ciascuna area territoriale.

L'articolo 25-quinquies disciplina la elezione dei delegati, con la precisazione che essa avviene per aree territoriali, con una suddivisione dell'area in collegi, con sistema maggioritario e senza predeterminazione di liste e candidature, con voto personale, diretto e segreto dato dai magistrati in servizio presso gli uffici giudiziari interessati.

I magistrati fuori del ruolo organico, nonché quelli con funzioni presso la Corte di cassazione pur essendo privi della relativa qualifica, votano invece presso il collegio elettorale relativo all'ufficio ove prestavano servizio prima della collocazione fuori ruolo o della destinazione alla Corte (si è così inteso evitare che, votando in un'unica corte di appello, si alterasse il meccanismo fondato sull'*intuitus personae*) (articolo 25-*quinquies*, comma 7).

Nell'articolo 25-*sexies* è poi dettato il criterio per la determinazione del numero dei delegati. È infatti precisato nella citata disposizione che questo risulta dalla divisione operata fra il numero dei magistrati in organico negli uffici dell'area territoriale di cui occorre fissare il quoziente e quello dei magistrati in organico nell'ufficio di più modesta consistenza numerica fra quelli compresi nella stessa area territoriale.

In ogni caso, per evitare eccessivi squilibri nella rappresentatività degli uffici, il numero divisore non può essere superiore a dodici o inferiore ad otto. È altresì previsto, nel comma 2, allo stesso fine, un meccanismo per il recupero dei resti.

Nel comma 3 è infine indicata come causa di decadenza da incarichi direttivi l'accettazione della qualità di magistrato delegato. La disposizione appare suggerita dalla necessità di evitare qualsiasi forma involontaria di condizionamento nel momento elettorale.

L'articolo 25-*septies* dispone che i delegati di ciascuna area territoriale procedano alla votazione per la designazione dei candidati in un unico ufficio elettorale e possano esprimere un numero di voti pari a quelli da loro ottenuti nella prima fase, ma con il correttivo precisato nel comma 3.

L'articolo 25-*octies* stabilisce il numero dei candidati che devono essere designati dai delegati in ciascuna area territoriale; tale numero è rapportato a quello dei componenti del Consiglio superiore assegnati all'area aumentato di due unità.

L'articolo 25-*novies* stabilisce i criteri per determinare la designazione dei candidati. In particolare, risulteranno desi-

gnati quali candidati i delegati che, nella prima votazione, abbiano riportato il maggior numero di voti ed almeno il 10 per cento dei voti validamente espressi.

Se, in esito alla prima votazione, non risulta designato alcun candidato o non risultano designati tutti i candidati da designare, si procede ad un ballottaggio tra i cinque delegati non designati, che abbiano ricevuto più voti.

L'articolo 25-*decies* regola la fase dell'elezione dei componenti del Consiglio superiore spettanti a ciascuna area territoriale.

È stabilito che tutti i magistrati dell'area partecipino alla votazione dei candidati designati: ogni magistrato può votare un solo candidato.

Risultano eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti.

L'articolo 5 detta analitiche disposizioni sulla convocazione delle elezioni, sulla costituzione degli uffici elettorali e sullo spoglio delle schede.

Nell'articolo 6 è stabilito un termine per la durata complessiva delle operazioni elettorali al fine di consentire una più razionale esecuzione e di evitare la definizione di eventuali accordi collaterali.

L'articolo 7 dispone per l'ipotesi in cui, durante il quadriennio, si renda necessaria la sostituzione di un componente magistrato.

L'articolo 8 stabilisce che al termine dell'incarico i componenti del Consiglio eletti tra i magistrati rientrano in ruolo nello stesso posto precedentemente occupato.

L'articolo 9 abroga esplicitamente alcune norme della legge 24 marzo 1958, n. 195.

L'articolo 10 dispone che la normativa della legge 24 marzo 1958, n. 195, come successivamente modificata, si continui ad applicare solo in quanto compatibile con quella della presente proposta di legge. Con esso, inoltre, si autorizza il Governo ad emanare entro 30 giorni le disposizioni aventi carattere di attuazione, anche provvedendo al coordinamento con altre leggi in materia di ordinamento giudiziario.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. L'articolo 23 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 23. — (*Componenti eletti dai magistrati*). — 1. I componenti che i magistrati eleggono sono scelti due tra i magistrati che esercitano le funzioni di cassazione presso la Corte di cassazione, presso la procura generale della stessa Corte e presso il Tribunale superiore delle acque pubbliche, e diciotto tra gli altri magistrati qualunque sia la funzione da essi esercitata ».

ART. 2.

1. L'articolo 24 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

« ART. 24. — (*Cause di ineleggibilità e di esclusione dal voto*). — 1. Non sono eleggibili i componenti che abbiano fatto parte del Consiglio superiore della magistratura per la cui rinnovazione vengono convocate le elezioni.

2. Non sono eleggibili i magistrati che prestino o abbiano prestato servizio quali segretari o quali addetti all'Ufficio studi del Consiglio per la cui rinnovazione vengono convocate le elezioni.

3. Non possono essere eletti componenti del Consiglio i magistrati sospesi dalle funzioni e i magistrati ai quali a seguito di giudizio disciplinare è stata inflitta una sanzione più grave dell'ammonimento.

4. Sono tuttavia eleggibili i magistrati sottoposti a censura, quando dalla data del relativo provvedimento sono trascorsi almeno dieci anni ed essa non è stata seguita da alcun'altra sanzione disciplinare.

5. Sono esclusi dal voto i magistrati sospesi dalle funzioni ».

ART. 3.

1. L'articolo 25 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

« ART. 25. — (*Elezione dei componenti magistrati*). — 1. I magistrati di cui all'articolo 23 sono eletti col sistema maggioritario e senza predeterminazione di liste e candidature: due dai magistrati che esercitano le funzioni di cassazione presso la Corte di cassazione, presso la procura generale della stessa Corte e presso il Tribunale superiore delle acque pubbliche; gli altri diciotto dai magistrati in servizio presso gli uffici giudiziari ».

ART. 4.

1. Dopo l'articolo 25 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono aggiunti i seguenti:

« ART. 25-bis. — (*Elezione dei componenti della Corte di cassazione*). — 1. I magistrati che esercitano le funzioni di cassazione presso la Corte di cassazione, presso la procura generale della stessa Corte e presso il Tribunale superiore delle acque pubbliche votano nel collegio elettorale istituito presso la Corte ed eleggono direttamente i componenti di cui all'articolo 23, comma 1.

2. Il voto è personale, diretto e segreto.

3. Ciascun elettore può esprimere una sola preferenza.

4. Sono proclamati eletti i due candidati che conseguono il maggior numero di voti. In caso di parità di voti risulta eletto il candidato che occupa la posizione precedente nel ruolo di anzianità.

ART. 25-ter. — (*Elezioni degli altri componenti magistrati*). — 1. Per la elezione degli altri 18 componenti il territorio nazionale è diviso nelle 12 aree territoriali indicate nella tabella allegata alla presente legge.

2. Ad ogni area territoriale è attribuita l'elezione di un numero di componenti pari al quoziente ottenuto dividendo il numero dei magistrati in pianta organica negli uffici della relativa area territoriale per il numero complessivo minore fra gli organici delle aree territoriali indicate nella tabella allegata.

3. Qualora dopo le operazioni di cui al comma 2 non risultassero attribuiti tutti i componenti magistrati alle singole aree territoriali, quelli residui sono assegnati a quelle aree nelle quali, in sede di elezione dei delegati di cui all'articolo 25-*quinquies*, sia stato espresso un numero di voti validi che, diviso per il numero dei componenti da eleggere a norma del comma 2, dia per risultato i maggiori quozienti.

ART. 25-*quater*. — (*Fasi del procedimento elettorale relativo ai 18 componenti magistrati*). — 1. Il procedimento elettorale relativo ai 18 componenti magistrati di cui all'articolo 23 si articola nelle seguenti tre fasi:

- a) elezione dei magistrati delegati;
- b) designazione dei candidati da parte dei magistrati delegati;
- c) elezione dei componenti del Consiglio superiore della magistratura.

ART. 25-*quinquies*. — (*Elezioni dei magistrati delegati*). — 1. Per procedere alla elezione dei 18 componenti magistrati di cui all'articolo 23, in ciascuna delle aree territoriali di cui alla tabella allegata alla presente legge vengono eletti, dai magistrati in servizio presso gli uffici giudiziari appartenenti a tali aree e dai magistrati di cui al comma 7, dei delegati.

2. Le elezioni dei delegati si svolgono, con sistema maggioritario e senza preterminazione di liste e di candidature.

3. Il voto è personale, diretto e segreto.

4. Ciascun elettore può votare per un solo candidato.

5. Presso ogni sede di corte di appello o di sezione distaccata di corte di appello sono costituiti quattro collegi, con distinti uffici elettorali:

a) nel primo votano i magistrati in servizio presso la corte di appello e la procura generale della Repubblica;

b) nel secondo, costituito presso il tribunale sede anche di corte di appello o di sezione distaccata di corte di appello, votano i magistrati in servizio presso lo stesso tribunale, il tribunale di sorveglianza, il tribunale dei minorenni e la procura della Repubblica presso il tribunale dei minorenni;

c) nel terzo votano i magistrati in servizio presso la pretura circondariale;

d) nel quarto votano i magistrati in servizio presso la procura della Repubblica del tribunale e la procura della Repubblica presso la pretura circondariale.

6. Presso ogni tribunale avente sede in luogo diverso da quello dove ha sede la corte di appello o una sezione distaccata di corte di appello è costituito un collegio, con unico ufficio elettorale, dove votano tutti i magistrati che prestano servizio nel circondario.

7. I magistrati che, al momento della votazione, si trovano fuori del ruolo organico della magistratura, nonché i magistrati di appello e di tribunale che svolgono le loro funzioni presso la Corte di cassazione si considerano in servizio presso l'ufficio giudiziario ove prestavano le loro funzioni prima della loro collocazione fuori ruolo o prima della loro destinazione alla Corte di cassazione ed esercitano il diritto di voto presso il relativo collegio elettorale.

8. In ciascun collegio l'elettorato passivo compete solo a chi abbia l'elettorato attivo. Sono eletti i magistrati che riportano il maggior numero di voti e, in caso di parità, risulta eletto il candidato che occupa la posizione precedente nel ruolo di anzianità.

9. Non possono essere eletti delegati i magistrati ineleggibili ai sensi dell'articolo 24.

ART. 25-*sexies*. — (*Numero dei delegati*).

– 1. In ogni collegio viene eletto un numero di delegati pari al quoziente ottenuto dividendo il numero dei magistrati in organico negli uffici in esso ricompresi per il numero dei magistrati in pianta organica negli uffici del collegio elettorale numericamente inferiore della medesima area territoriale. Il numero divisore viene in ogni caso elevato ad otto, se inferiore, ed abbassato a dodici, se superiore.

2. Se in un collegio la divisione del numero dei voti validamente espressi per il divisore di cui al comma 1 comporti un resto e questo sia superiore alla metà del divisore, è nominato un delegato in soprannumero.

3. L'accettazione della qualità di magistrato delegato determina la decadenza da qualunque incarico direttivo.

ART. 25-*septies*. — (*Designazione dei candidati da parte dei delegati*). – 1. I delegati procedono alla designazione dei candidati con voto diretto, personale e segreto, votando in un unico ufficio elettorale.

2. Nelle aree territoriali comprendenti un solo distretto di corte di appello, l'ufficio elettorale è istituito presso la sede della corte di appello. Nelle aree territoriali comprensive di più distretti, l'ufficio elettorale è istituito a rotazione, presso ciascuna delle sedi di corte di appello appartenenti a tali aree.

3. Ciascun delegato esprime un numero di voti corrispondente a quelli espressi in suo favore nella prima fase e, comunque, non inferiore alla metà del quoziente di cui al primo comma dell'articolo 25-*sexies* e non superiore al quoziente stesso aumentato della metà.

ART. 25-*octies*. — (*Numero dei candidati designati*). – 1. I delegati devono designare un numero di candidati corrispondente al numero dei componenti del Consiglio superiore della magistratura attribuito alla loro area territoriale ai sensi dell'articolo 25-*ter*, aumentato di due unità.

ART. 25-*novies*. — (*Designazione dei candidati*). – 1. Risultano designati quali

candidati coloro che abbiano riportato, nella prima votazione, il maggior numero di voti e, comunque, almeno il 10 per cento dei voti validamente espressi.

2. Qualora, dopo la prima votazione, non risulti designato alcun candidato o non risultino designati tutti i candidati, si procede a ballottaggio tra i cinque magistrati non designati più votati all'esito della prima votazione.

3. In caso di parità risulta eletto il candidato che occupa la posizione precedente nel ruolo di anzianità.

ART. 25-*decies*. — (*Elezione dei componenti del Consiglio superiore della magistratura*). — 1. I magistrati in servizio presso gli uffici giudiziari compresi in ciascuna area territoriale e quelli a loro equiparati ai sensi dell'articolo 25-*quinqüies*, comma 7, procedono, nei rispettivi collegi ed uffici elettorali di cui all'articolo 25-*quinqüies*, commi 5, 6 e 7, alla votazione tra i candidati designati.

2. Il voto è diretto, personale e segreto.

3. Ogni elettore può votare per un solo candidato.

4. Risultano eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti.

5. In caso di parità di voti risulta eletto il candidato che occupa la posizione precedente nel ruolo di anzianità ».

ART. 5.

1. L'articolo 26 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

« ART. 26. — (*Convocazione delle elezioni, uffici elettorali e spoglio delle schede*). — 1. La convocazione delle elezioni dei componenti magistrati è fatta dal Consiglio superiore almeno sessanta giorni prima della data stabilita per l'inizio della votazione.

2. Nei cinque giorni successivi al provvedimento di cui al comma 1, il Consiglio superiore nomina l'ufficio elettorale centrale presso la Corte di cassazione, costituito da cinque magistrati effettivi e tre

supplenti in servizio presso la Corte stessa e presieduto dal più elevato in grado o dal più anziano.

3. L'ufficio elettorale centrale provvede:

a) alle operazioni di voto e allo spoglio delle schede per la nomina dei componenti del Consiglio superiore appartenenti alla Corte di cassazione ai sensi dell'articolo 25-*bis*;

b) all'attribuzione a ciascuna area territoriale, ai sensi dell'articolo 25-*ter*, del numero dei componenti del Consiglio superiore da eleggere;

c) alla decisione delle contestazioni relative alle operazioni elettorali e allo spoglio delle schede concernenti l'elezione dei componenti del Consiglio superiore appartenenti alla Corte di cassazione;

d) alla proclamazione dei componenti del Consiglio superiore eletti nelle diverse aree territoriali;

e) alla trasmissione al Consiglio superiore di tutto il materiale relativo alle operazioni svolte.

4. I consigli giudiziari provvedono alla costituzione, presso ciascuno dei collegi elettorali previsti dall'articolo 25-*quinq*ues per la elezione dei magistrati delegati, di un ufficio elettorale composto da tre magistrati che prestano servizio presso gli uffici giudiziari compresi in quel collegio e presieduto dal più elevato in grado o dal più anziano di essi. Sono altresì nominati da 1 a 3 supplenti i quali sostituiscono i componenti effettivi in caso di loro assenza o impedimento.

5. Gli uffici elettorali nominati dai consigli giudiziari provvedono:

a) alle operazioni di voto e di scrutinio, concernenti la elezione dei magistrati delegati, decidendo sulle relative contestazioni;

b) alle operazioni di voto relative alla elezione dei componenti del Consiglio superiore;

c) alla trasmissione agli uffici elettorali indicati nel comma 6 di tutto il materiale relativo alle operazioni di voto, con il risultato dello scrutinio previsto alla lettera a);

6. Gli uffici elettorali nominati dai consigli giudiziari e relativi ai collegi elettorali costituiti presso la corte di appello provvedono inoltre:

a) alla proclamazione dei magistrati delegati e alla trasmissione all'ufficio elettorale centrale del materiale concernente le operazioni di voto relative;

b) alla proclamazione dei candidati designati e alla trasmissione all'ufficio elettorale centrale del materiale concernente le operazioni di voto relative;

c) alle operazioni di scrutinio riferentisi alla elezione dei componenti del Consiglio superiore, decidendo a maggioranza sulle relative contestazioni;

d) alla trasmissione all'ufficio elettorale centrale di tutto il materiale relativo alle operazioni di voto, con il risultato dello scrutinio previsto alla lettera c).

ART. 6.

(Durata delle operazioni elettorali).

1. Le operazioni elettorali devono avere inizio la prima domenica di ottobre e concludersi entro i 10 giorni successivi.

ART. 7.

(Sostituzione dei componenti magistrati del Consiglio superiore).

1. Se, nel corso del quadriennio, si deve provvedere alla sostituzione di uno dei componenti magistrati, l'ufficio elettorale centrale costituito ai sensi dell'articolo 26 della legge 24 marzo 1958, n. 195, come introdotto dall'articolo 5 della presente legge, proclama eletto il primo dei candidati non eletti nell'area territoriale di cui era rappresentante il

componente alla cui sostituzione si deve provvedere, purché questi abbia ricevuto almeno il 20 per cento dei voti validamente espressi.

2. Nei casi diversi da quelli previsti al comma 1, il Consiglio superiore convoca entro 30 giorni le elezioni presso l'area territoriale di cui era rappresentante il componente alla cui sostituzione si deve provvedere. Le elezioni si svolgono secondo le modalità previste dagli articoli da 25-bis a 25-decies della legge 24 marzo 1958, n. 195, come introdotto dall'articolo 4 della presente legge.

3. Alla proclamazione del nuovo componente eletto provvede l'ufficio elettorale centrale.

ART. 8.

(Rientro in ruolo dei componenti magistrati al termine del quadriennio).

1. Al termine dell'incarico, i componenti del Consiglio superiore della magistratura eletti tra i magistrati rientrano in ruolo, anche in soprannumero, nello stesso posto che occupavano al momento dell'accettazione dell'incarico.

ART. 9.

(Norme abrogate).

1. Sono abrogati gli articoli 23-bis e 28 della legge 24 marzo 1958, n. 195.

ART. 10.

(Disposizioni regolamentari e finali).

1. Le norme della legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni, si continuano ad applicare solo in quanto compatibili con quelle della presente legge.

2. Il Governo è autorizzato ad emanare, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni aventi carattere di attua-

zione, anche provvedendo al coordinamento con altre leggi in materia di ordinamento giudiziario.

ART. 11.

(Aree territoriali).

1. Alla legge 24 marzo 1958, n. 195, è allegata la tabella A annessa alla presente legge.

TABELLA A
(vedi articolo 11)

Area territoriale —	Distretti di corte di appello o sezioni distaccate —
1.	Torino
2.	Cagliari, Genova
3.	Brescia, Milano
4.	Trento, Trieste, Venezia
5.	Bologna
6.	Perugia, Firenze
7.	Roma
8.	Ancona, Campobasso, L'Aquila
9.	Napoli, Salerno
10.	Bari, Lecce
11.	Catanzaro, Potenza, Reggio Calabria
12.	Caltanissetta, Catania, Messina, Palermo